

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 Del Reg. Data 30.12.2016	Oggetto: Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Sicilia n.230/2016/PRSP – Presa atto e determinazioni.
--	--

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, in seduta Non urgente di prosecuzione.
Alla convocazione in sessione Non urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERE	PRESENZA
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCCETTO CIRO	ASSENTE
3	BOSCO BETTINO	ASSENTE
4	CARDALI FORTUNATA	ASSENTE
5	CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6	FOTI BENEDETTO	ASSENTE
7	VIENI ROSALIA	PRESENTE
8	RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9	ZIINO FILADELFIO	PRESENTE
10	SCIANO' ANTONINO	ASSENTE
11	MANCUSO MARIAROSA	ASSENTE
12	SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13	REGALBUTO PINA	ASSENTE
14	REALE BENEDETTO	PRESENTE
15	CARROCCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri:	Assegnati: 15	Presenti: 8
	In carica : 15	Assenti : 7

Presiede la Sig.na Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Nina Spiccia
La seduta è pubblica Nomina scrutatori i Signori:
E' presente in aula l'Assessore Salanitro Luigi.

Il Presidente dà lettura integrale della proposta ed apre in aula il dibattito.

Il consigliere Reale chiede di conoscere di chi sia la firma del proponente.

Il Segretario fa presente che la firma apposta a margine della proposta è la sua, e che il testo della proposta è analogo a quello di altro provvedimento adottato in precedenza dal consiglio.

Il consigliere Reale fa presente che, se anche riscontra l'atto di che trattasi, non può condividere " politicamente" alcune considerazioni nello stesso contenute quali quella relativa al fatto che l'elevato livello del contenzioso è stato ereditato dalle precedenti amministrazioni, perché, comunque, chi assume una carica deve essere consapevole delle condizioni dell'Ente.

Il Presidente considerato che nessun altro consigliere intende intervenire nel dibattito invita i consiglieri a procedere a votazione.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta in atti avente ad oggetto "Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 230/2016/PRSP – Presa atto e determinazioni"

Visti i pareri favorevoli, per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, espressi dai competenti responsabili di p. o.;

Presenti n. 8, votanti n. 5, astenuti n. 3 (Reale, Carrocetto Felicia e Savio);

Sentita la dichiarazione di voto favorevole del Presidente , come di seguito riportata ."*Voto favorevole perché sin da quando la Corte dei Conti ha richiesto misure correttive, ho più volte richiesto, come da missive agli atti, agli uffici che si predisponessero gli atti necessari a porre rimedio alla situazione finanziaria in cui versà l'Ente*" ;

Con voti n. 4 favorevoli ed n. 1 contrario (Ziino), resi dai votanti nelle forme di legge

Delibera

Di dare atto che la superiore proposta non viene approvata , in quanto non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, come richiesto dalla legge.

Il consigliere Savio intervenendo richiede che prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno si relazioni in merito al Ricorso al TAR avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 231 del 27/10/2016 ed, in particolare, sui motivi per cui si è rinunciato alla chiesta domanda di sospensione cautelare e, su cosa sia successo nell'udienza del 15/12/2016.

Il Presidente fa presente che non è a conoscenza di altro fuorché quello che ha già comunicato ai consiglieri, giusta note agli atti, e che comunque l'argomento non è all'ordine del giorno ed invita i consiglieri a proporre, se lo ritengono opportuno, la trattazione, come da richiesta verbale del consigliere Reale alla conferenza dei Capigruppo, ad un prossimo consiglio.

Si allontana dall'aula il consigliere Reale, presenti n. 7.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Nina Spiccia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Savio Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nina Spiccia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nina Spiccia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 230/2016/PRSP – Presa atto e determinazioni.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 30-12-2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione n. 230/2016/PRSP, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, ha rilevato le criticità, nella stessa ampiamente e particolarmente descritte, segnalandole a questo Ente per la necessaria ed opportuna rimozione, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio:

1. La mancata adozione delle misure correttive a seguito della deliberazione n.295/2015/ PRSP relativa al rendiconto 2013;
2. La tardiva approvazione del rendiconto 2014 (delibera n.27 del 4.10.2015) rispetto ai termini previsti dall'art. 227 del TUEL;
3. Il superamento dei valori limite di cinque dei dieci parametri previsti dal DM del 18 febbraio 2013, che determina la deficiarietà strutturale dell'Ente:
 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, pari al 42,55 % rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%),
 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 71,12% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%),
 - L'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata pari al 5,27% delle spese correnti (soglia 0,50%),
 - Volume complessivo delle spese del personale pari al 55,49% del volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (soglia 40%).
 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio pari al 27,48% dei valori di accertamento delle entrate correnti (soglia 1 %);
4. L'elevata consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014 (euro 925.103,00) e di quelli ancora di riconoscere al 31.12.2014, per euro 1.043.973,39;
5. La mancata destinazione dei proventi per permesso di costruire alla copertura della spesa corrente;
6. La presenza di fondi vincolati da ricostruire al 31.12.2014 per euro 86.530,07;
7. La mancata costituzione del vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi, a fronte di passività potenziali per euro 2.040.557,49;
8. L'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all'imputazione delle seguenti voci non in linea con i criteri di tassatività di cui al principio contabile n. 2.25:
 - "borse di studio per euro 35.043,00";
 - "libri di testo" per euro 20.504,08;
 - "Servizio civile" per euro 1.800,00;
 - "difesa forestale" per euro 2.700,00;
 - "piano zona l.328" per euro 1625,00;
9. Gli squilibri nella gestione dei residui risalenti agli anni anteriori al 2010;
10. La mancata redazione del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza nonché sulla mancata trasmissione a mancata pubblicazione sul sito web dell'ente secondo le modalità previste dall'art. 2 del D.M. 23 del gennaio 2012;
11. L' assenza di informazione in merito agli organismi partecipati;
12. La discrasia tra il residuo debito al 31.12.2014 (euro 3.393.601,73) e l'ammontare dei debiti di finanziamento (euro 2.279.097,34) risultante dal prospetto di cui al punto 9.2;
13. Il mancato aggiornamento dell'inventario;
14. La mancata adozione delle misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti e la mancata quantificazione dell'ammontare delle fatture insolute al 31.12.2014.

Rilevando che la maggior parte dei prelievi sopradescritti è stato oggetto di pronuncia di accertamento della sezione nei precedenti controlli finanziari e che l'ente ha dedotto quanto segue:

- a) Nel corso della gestione 2015 sono state attenzionate e parzialmente corrette le percentuali negative del volume dei residui attivi;
- b) È in corso una puntuale verifica dei residui passivi;
- c) Il livello elevato del contenzioso è stato ereditato dalle precedenti amministrazioni;
- d) L'Amministrazione si sta adoperando per il contenimento della spesa di personale;
- e) Nel 2015 si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per euro 289.123,05;
- f) L'ente è impegnato a incentivare la capacità di riscossione dei proventi tributari;
- g) È stata vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione 2015 a titolo di fondi rischi pari a euro 201.782,42;
- h) Il mancato aggiornamento dell'inventario è dipeso da problemi di "catastazione immobiliare"

Che, con la predetta deliberazione si dispone che, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, questo Comune trasmetta alla Sezione di Controllo presso la Corte dei conti, le misure correttive adottate dall'Organo Consiliare, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della precitata deliberazione, ai fini della relativa verifica;

Ritenuto, necessario, pertanto, prendere atto della predetta pronuncia sottolineando che la natura del Controllo operato dalla Sezione della Corte dei Conti che lo esercita, per il tramite dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune e, in contraddittorio, con il Comune stesso, è finalizzata a richiamare l'attenzione dell'Ente in funzione di "auto correzione" in ordine a prassi amministrativo-contabili suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari o economico patrimoniali da neutralizzare, rimuovere o non replicare per il futuro;

Evidenziato che le criticità rilevate dalla sezione della Corte dei Conti risultano numerose e particolarmente gravi per cui risulta urgente ed indispensabile adottare tutte le misure possibili per l'avvio di un percorso volto al ripristino di una situazione contabile attendibile nel rispetto di tutte le regole di contabilità e finanza pubblica, anche qualora fosse accertato lo stato di dissesto da parte degli organi competenti.



Evidenziato, ancora, che, sul versante delle misure correttive la sezione della Corte dei Conti impone, innanzitutto, un'attenta, responsabile e propedeutica verifica in ordine alla sussistenza di effettive possibilità di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, individuando ed adottando, in tal caso, tutte le misure necessarie ivi consentite, ovvero, in difetto, valutare opportunamente il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL o alla dichiarazione di dissesto;

Considerato che le indicazioni e criticità evidenziate costituiscono, sin dall'immediato, punto di riferimento per la futura azione amministrativa rispondente ai principi di una sana gestione finanziaria;

Dato atto che l'Amministrazione in carica insediatasi nel mese di giugno 2013, sta procedendo, tra tutte le difficoltà di natura tecnica, al ripristino di una regolare attività d'istituto, per il perseguimento di tutte le misure correttive possibili;

Dato atto che gli Uffici si sono attivati per la riscossione delle sanzioni derivanti dal Codice della strada, al fine di eliminare la discrasia tra accertamenti e riscossioni, in virtù del raggiungimento dell'obbiettivo primario di ogni ente di riscossione delle risorse proprie;

Rilevato che una corretta impostazione è stata già data sullo strumento finanziario relativamente ai servizi in conto terzi evitando in essi l'inserimento di poste contabili che trovano una più corretta collocazione nelle voci in entrata ed in uscita del bilancio;

Che per quanto riguarda l'elevato minimo dei residui attivi si sta continuando all'eliminazione di quelli più antichi e, precisamente, nel Conto Consuntivo 2015 sono stati eliminati quelli relativi all'anno 2011, nel Conto Consuntivo 2016 saranno eliminati quelli relativi all'anno 2012;

Che per quanto attiene l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti i servizi per conto di terzi, a partire dall'anno 2016, le voci citate nella superiore deliberazione della Suprema Corte, sono state imputate in altri capitoli più attinenti;

Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 27.10.2016 relativa all'approvazione del PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI nel quale è previsto un totale complessivo di euro 332.000,00 scaturente dalle vendite di beni patrimoniali il cui introito sarà utilizzato per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

Vista la relazione Prot. N. 684 del 26.01.2015 a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, relativa al piano dei pensionamenti del personale in servizio, dalla quale si evince un rientro della spesa per l'ammontare annuo : Anno 2015 euro 21.000, Anno 2016 euro 25.004, Anno 2017 euro 20.730, Anno 2018 euro 39.528, Anno 2019 =====, Anno 2020 euro 77.784, Anno 2021 euro 7.593, Anno 2022 =====, Anno 2023 euro 49.043, Anno 2024 euro 25.878, Anno 2025 euro 3.951;

Consentendo tutto ciò un significativo rientro della spesa del personale, apparsa spropositata a causa del rinnovo dei contratti di diritto privato LL.RR. ex 85/95 e 16/2006, il cui finanziamento, almeno fino ad oggi, per la quota dell'87% è gravato sul bilancio della Regione;

Che, per reperire il fabbisogno finanziario necessario per dare copertura all'eventuale disavanzo ed ai debiti insorti o insorgenti, quest'Amministrazione, con determinazione n. 18 del 7.10.2016, ha dato incarico ad un esperto per porre in essere una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL;

Che il predetto professionista, al riguardo, ha relazionato con la nota acquisita al nostro Protocollo al n. 8422 del 14.10.2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità


SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- Prendere atto della deliberazione n. 230/2016/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.
- Dare atto che le indicazioni evidenziate dalla Corte costituiscono certamente utile punto di riferimento per l'avvio di un percorso volto al ripristino di una situazione contabile attendibile nel rispetto di tutte le regole di contabilità e finanza pubblica.
- Dare atto, ancora, che, per reperire il fabbisogno finanziario necessario per dare copertura all'eventuale disavanzo ed ai debiti insorti o insorgenti, quest'Amministrazione sta ricorrendo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL, così come meglio specificato in premessa.
- Dare atto, ancora, che questo Ente fino alla data del 31.12.2015, è stato in grado di assicurare i servizi indispensabili, giusta attestazione a firma del Segretario e del Ragioniere.
- Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, presso la Corte dei Conti, per quanto di competenza.
- Di trasmettere copia della presente alla Giunta Municipale per gli adempimenti consequenziali.

San Fratello, li 21 .12.2016

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

II RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data 22.12.2016

favorevole

Il Responsabile

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Data 22.12.2016

favorevole

Il Responsabile

Da "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@cor-teconticert.it>
A "comunesanfratello@pec.it" <comunesanfratello@pec.it>
Data martedì 22 novembre 2016 - 10:02

**I: Comune di SAN FRATELLO- Trasmissione Deliberazione n. 230/2016/PRSP -
ADUNANZA 11 OTTOBRE 2016.**

Da : "sicilia.controllo" sicilia.controllo@cor-teconticert.it
A : comunesanfratello@pec.it,"Assessorato regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica"
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it
Cc :
Data : Mon, 21 Nov 2016 16:08:57 +0100
Oggetto : Comune di SAN FRATELLO- Trasmissione Deliberazione n. 230/2016/PRSP - ADUNANZA 11 OTTOBRE
2016.

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente del Comune di SAN FRATELLO
Al Sindaco del Comune di SAN FRATELLO
All'organo di revisione del Comune di SAN FRATELLO
All'Assessorato delle Autonomie Locali - PALERMO

*Si trasmette copia della deliberazione indicata in oggetto adottata nell' Adunanza del 11 OTTOBRE
2016 e lettera di trasmissione, da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.*

*Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:*

sicilia.controllo@cor-teconticert.it

LA SEGRETERIA

Allegato(i)

DELIBERA 230.pdf (463 Kb)
NOTA TRASMISSIONE.pdf (28 Kb)

*Amministratore
Sindaco
Sigaretone
Selerno*

22 NOV 2016
9596

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza dell'11 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Tommaso Brancato	Presidente
Francesco Albo	Consigliere
Marco Fratini	Referendario - relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 24 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";



esaminate la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di San Fratello e le risultanze dell'attività istruttoria svolta;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo del 6 ottobre 2016, con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 11 ottobre 2016 per gli adempimenti di cui all'art. 148 bis del TUEL;
udito il relatore Referendario dott. Marco Fratini.

* * *

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di

finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2013 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi concernenti l'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio. Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Dalla relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 trasmessa dall'organo di revisione dell'Ente e dall'attività istruttoria svolta sono emerse le seguenti criticità:

1. la mancata adozione delle misure correttive a seguito della deliberazione n. 295/2015/PRSP relativa al rendiconto 2013;
2. la tardiva approvazione del rendiconto 2014 (delibera n. 27 del 04.10.2015) rispetto ai termini previsti dall'art. 227 del TUEL;
3. il superamento dei valori limite di cinque dei dieci parametri previsti dal D.M. 18 febbraio 2013, che determina la deficitarietà strutturale dell'ente:

- a)-volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III pari al 42,55% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%);
- b)-volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 71,12% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
- c)-esistenza di procedimenti di esecuzione forzata pari al 5,27% delle spese correnti (soglia 0,50%);
- d)-volume complessivo delle spese del personale pari al 55,49% del volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (soglia 40%);
- e)-consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio pari al 27,48% dei valori di accertamento delle entrate correnti (soglia 1%);
- 4.l'elevata consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014 (€ 925.103,00) e di quelli ancora da riconoscere al 31.12.2014, per € 1.043.973,39;
- 5.la mancata destinazione dei proventi per permesso di costruire alla copertura della spesa corrente;
- 6.la presenza di fondi vincolati da ricostruire al 31.12.2014 per € 86.530,07;
7. la mancata costituzione del vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi, a fronte di passività potenziali per € 2.040.557,49;
- 8.l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all'imputazione delle seguenti voci non in linea con i criteri di tassatività di cui al principio contabile n. 2.25:
- "borse di studio" per € 35.043,00;
 - "libri di testo" per € 20.504,08;
 - "servizio civile" per € 1.800,00;
 - "difesa forestale" per € 2.700,00;
 - "piano zona l. 328" per € 1.625,00;
- 9.gli squilibri nella gestione dei residui risalenti agli anni anteriori al 2010;
- 10.la mancata redazione del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza nonché sulla mancata trasmissione a questa Sezione e mancata pubblicazione sul sito web dell'ente secondo le modalità previste dall'art. 2 del D.M. 23 del gennaio 2012;
- 11.l'assenza di informazione in merito agli Organismi partecipati;
12. la discrasia tra il residuo debito al 31.12.2014 (€ 3.393.601,73) e l'ammontare dei debiti di finanziamento (€ 2.279.097,34) risultante dal prospetto di cui al punto 9.2;
- 13.il mancato aggiornamento dell'inventario;

14. la mancata adozione delle misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti e la mancata quantificazione dell'ammontare delle fatture insolute al 31/12/2014.

La maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 295/2015/PRSP, a seguito della quale il Consiglio comunale del comune di San Fratello non ha ad oggi adottato alcuna deliberazione conseguenziale.

In relazione ai riferiti profili di criticità, l'Ente ha dedotto quanto segue:

- a) nel corso della gestione 2015 sono state attenzionate e parzialmente corrette le percentuali negative del volume dei residui attivi;
- b) è incorso una puntuale verifica dei residui passivi;
- c) il livello elevato del contenzioso è stato ereditato dalle precedenti amministrazioni;
- d) l'amministrazione si sta adoperando per il contenimento della spesa di personale;
- e) nel 2015 si è provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 289.123,05;
- f) l'ente è impegnato a incentivare la capacità di riscossione dei proventi tributari;
- g) è stata vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione 2015 a titolo di fondo rischi pari a € 201.782,42;
- h) il mancato aggiornamento dell'inventario è dipeso da problemi di "catastazione immobiliare".

* * *

Alla luce delle deduzioni formulate dall'Ente, la Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza di tutte le criticità rilevate.

L'Ente versa in condizione di deficitarietà strutturale.

Si evidenzia che l'ente conserva in bilancio una mole considerevole di residui attivi, in contrasto con le norme ed i principi contabili, dal momento che la sussistenza di crediti non azionati nei termini prescritti compromette la corretta e sana gestione finanziaria dell'ente.

Oltre il limite del 40% fissato dal parametro di deficitarietà n. 4), si attesta l'ammontare dei residui passivi del titolo I rispetto al totale degli impegni della spesa corrente registrati nel corso dell'esercizio, circostanza che costituisce l'evidente

sintomo delle difficoltà dell'ente a provvedere al tempestivo pagamento dei propri debiti.

Si riscontra un'elevata presenza di debiti fuori bilancio. Oltre a segnalare l'evidente necessità di evitare la formazione di tali passività attraverso una adeguata e prudente programmazione finanziaria e ad effettuare un attento esame di tutte le situazioni suscettibili di provocare esborsi, la Sezione sottolinea la necessità di porre in essere tutte le misure idonee a ridurre l'entità dei debiti fuori bilancio.

Il quadro finanziario è aggravato dall'esistenza di numerosi procedimenti di esecuzione forzata e da un'elevata spesa del personale.

Riguardo all'imputazione dei servizi conto terzi, essa deve avvenire nel rispetto delle norme poste dal TUEL (art.168) e dai principi contabili.

Tali norme elencano una serie di ipotesi di stretta interpretazione che giustificano l'imputazione di entrate e di spese in conto terzi sempre sul presupposto della situazione di neutralità dell'ente rispetto a tali voci.

Nel caso specifico le voci evidenziate dall'Ente non sembrano rispettare i suddetti presupposti e pertanto si richiama l'ente ad una corretta imputazione delle singole poste contabili al fine di permettere una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'ente evitando l'inserimento tra i servizi conto terzi di poste contabili che trovano una più corretta collocazione nelle singole voci in entrata ed in uscita all'interno del bilancio.

Peraltro si deve anche rilevare come il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 7 del decreto legislativo 118/2011, abbia rafforzato il contenuto delle disposizioni già previgenti stabilendo che l'imputazione di singole voci nei capitoli destinati a regolamentare i servizi conto terzi non possa avvenire neppure a titolo provvisorio.

Risultano altresì confermate le irregolarità relative alle partecipazioni detenute dall'Ente.

Si ricorda, al riguardo, che l'ente locale è sempre tenuto ad esercitare una stretta vigilanza sulle società e sulle altre forme associative cui partecipa, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia, specie quelle relative al contenimento dei costi, anche al fine di evitare che da una gestione non proficua possano derivare pesanti ripercussioni sul bilancio dell'ente stesso.

L'obbligo di rendicontazione della gestione degli organismi partecipati è stato di recente ribadito dall'art. 148 bis. comma 2. del TUEL. introdotto dall'art. 3. comma 1.

lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ove si afferma che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Si invita, pertanto, il Comune, nell'esercizio delle proprie prerogative di socio, ad acquisire ed a fornire all'organo di revisione, ai fini della redazione della relazione sul rendiconto, tutte le informazioni riguardanti gli organismi partecipati.

Si precisa, inoltre, che l'ente rimane tenuto in ogni caso a procedere alla ricognizione dell'oggetto delle società partecipate ai fini della deliberazione di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si rappresenta la necessità di adottare con immediatezza le misure correttive richieste da questa Sezione con deliberazione n. 295/2015/PRSP.

Le irregolarità riscontrate dalla Sezione manifestano una situazione fortemente critica, che necessita di essere gestita con immediatezza di interventi. Nel segnalare il persistere della crisi finanziaria strutturale dell'ente e la gravità della stessa, nei termini sopra riferiti, il Collegio evidenzia la necessità che la situazione sia affrontata attraverso un coerente ed articolato programma di risanamento.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria dell'Ente, quale emersa dalla documentazione esaminata, presenta profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità sopra elencati, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.



ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e all'Organo

di revisione dei conti del Comune di San Fratello, nonché all'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione siciliana.

DISPONE

che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione ai fini della relativa verifica. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2016.


L'ESTENSORE

(Marco Fratini)



IL PRESIDENTE


(Tommaso Brancato)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 21 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
SAN FRATELLO (ME)

CORTE DEI CONTI



0010254-21/11/2016-SC_SIC-R14-P

Al Sindaco del Comune di
SAN FRATELLO (ME)

All'Organo di revisione dei conti del Comune di
SAN FRATELLO (ME)

PEC: comunesanfratello@pec.it

All'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione siciliana
PALERMO

PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Adunanza 11 OTTOBRE 2016.

- **Trasmissione Deliberazione n.230 /2016/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n.230/2016/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza dell'11 OTTOBRE 2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino

